

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

del 25 giugno 2003 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 2 e 21 della legge federale del 9 ottobre 1992¹
sulla statistica federale (LStat),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell'Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:²

- a. pubblicazioni (art. 18 LStat);
- b. comunicazione di risultati non pubblicati (art. 18 cpv. 1 LStat);
- c. esecuzione di elaborazioni statistiche particolari (art. 19 cpv. 1 LStat);
- d.³ comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell'Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat);
- e. compiti di ricerca, analisi e consulenza (art. 19 cpv. 3 LStat);
- f. autorizzazioni per l'utilizzazione di risultati statistici a scopo di lucro (art. 20 cpv. 2 LStat);
- g.⁴ utilizzazione della piattaforma d'informazione e comunicazione Sedex per servizi al di fuori dell'armonizzazione dei registri (art. 4 cpv. 2 LStat);

RU **2003** 2197

¹ RS **431.01**

² Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 533).

³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 54 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁴ Introdotta dal n. 6 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6719).

- h.⁵ informazioni relative a interrogazioni collettive dell'IDI ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2010⁶ sul numero d'identificazione delle imprese.

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti e le indennità

¹ Chi chiede una delle prestazioni indicate nell'articolo 1 è tenuto a pagare un emolumento e le spese. Chi chiede una tale prestazione a scopo commerciale deve versare un'indennità.

² Se l'emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono solidalmente.

Art. 3 Fatturazione e preventivo

¹ Le prestazioni sono fatturate dalle unità amministrative che le hanno fornite.

² Qualora siano chieste prestazioni per le quali si prevede che gli emolumenti e le spese superino l'importo di 500 franchi, le unità amministrative ne informano anticipatamente il richiedente; in tal caso le prestazioni devono essere chieste per scritto, su carta o per posta elettronica.

Art. 4 Pagamento anticipato

In casi giustificati (ad es. domicilio all'estero, morosità, ecc.), le unità amministrative possono esigere il pagamento anticipato.

Art. 5⁷ Decisione

Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.

Art. 6 Scadenza

¹ Gli emolumenti scadono:

- a. al momento della fatturazione;
- b. con il passaggio in giudicato della decisione sugli stessi o della decisione su ricorso.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In casi particolari, le unità amministrative possono prorogare il termine di pagamento.

⁵ Introdotta dal n. 9 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 533).

⁶ RS **431.03**

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 29 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

Art. 7 Prescrizione

¹ Il diritto all'emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.

Sezione 2: Tariffe

Art. 8 Emolumenti per servizi non in linea

¹ Gli emolumenti per i servizi forniti fuori dell'ambito in linea sono riscossi per:

- a. unità d'informazione (v. allegato);
- b. unità di tempo impiegate (v. allegato);
- c. spese secondo l'articolo 9.

² Gli emolumenti per unità d'informazione e gli emolumenti per le unità di tempo impiegate possono essere calcolati insieme o separatamente.

Art. 9 Spese

¹ Le spese sono fatturate separatamente.

² Per spese s'intendono tutti i costi supplementari dovuti ai singoli servizi non in linea, segnatamente:

- a. le spese di porto, telefono e fax in caso di comunicazioni con l'estero;
- b. i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi;
- c. i costi di materiale e di distribuzione (v. allegato).

Art. 10 Emolumenti per servizi in linea

¹ Gli emolumenti per i servizi forniti nell'ambito in linea sono riscossi per:

- a. la registrazione unica;
- b. unità d'informazione (v. allegato);
- c. abbonamenti annuali per l'utilizzazione del servizio in linea:
 1. per tutti i settori della statistica, segnatamente per l'Enciclopedia statistica della Svizzera;
 2. per singoli settori tematici della statistica.

² La tassa di registrazione è di 50 franchi al massimo; essa decade per gli abbonamenti annuali secondo il capoverso 1 lettera c.

³ La tassa forfettaria per un abbonamento annuale è di 1500 franchi al massimo. È riscossa al posto degli emolumenti per unità d'informazione.

Art. 11 Indirizzi

Gli emolumenti per gli elenchi di indirizzi e gli indirizzi su etichette sono calcolati per indirizzo (v. allegato).

Art. 12 Richiami

Per i richiami di libri dati in prestito, è riscosso un emolumento per il secondo richiamo e per ogni richiamo ulteriore. L'emolumento è di 10 franchi per il secondo richiamo e di 20 franchi per ogni richiamo ulteriore.

Sezione 3: Utilizzazione dei risultati statistici**Art. 13** Utilizzazione per scopi commerciali

¹ Chi utilizza risultati statistici per produrre un valore aggiunto commerciale abbisogna di un'autorizzazione ed è tenuto a versare un'indennità. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri. L'unità amministrativa che fornisce le prestazioni emana la relativa decisione.

² La decisione indica l'ammontare dell'indennità e stabilisce almeno i seguenti oneri:

- a. la determinazione della portata dell'utilizzazione;
- b. l'obbligo di:
 1. non modificare il contenuto dei dati;
 2. designare come pubblicazione non ufficiale il prodotto commerciale offerto;
 3. indicare in modo visibile la fonte dei dati.

³ L'indennità può essere stabilita sotto forma di importo forfettario unico o annuale. L'importo forfettario annuale comprende:

- a. cinque volte l'emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti non supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;
- b. dieci volte l'emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;

⁴ La decisione può prevedere il pagamento anticipato di tutto o di parte dell'importo.

⁵ Se i diritti di utilizzazione sono concessi a istituzioni o persone che non perseguono uno scopo di lucro, l'unità amministrativa che ha preso la decisione può rinunciare all'indennità.

⁶ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa.

Art. 14 Utilizzazione per scopi non commerciali

¹ Chi utilizza risultati statistici per scopi non commerciali, non ha bisogno di autorizzazione e non è tenuto a versare un'indennità.

² La fonte dei dati deve essere indicata in modo visibile.

Sezione 4: Esenzione e riduzione degli emolumenti

Art. 15 Esenzione

Sono esenti da emolumenti:

- a. l'offerta di base di pubblicazioni in esemplari singoli per l'informazione del pubblico (offerta di servizio pubblico);
- b. le informazioni e i di cui all'articolo 1 lettere b–e forniti oralmente (offerta individualizzata) fino alla durata di un quarto d'ora;
- c. le offerte selezionate su Internet ai fini della promozione di servizi accessibili rapidamente e semplicemente;
- d. la consultazione di documenti presso i centri di documentazione delle unità amministrative;
- e. le offerte delle unità amministrative a scopo pubblicitario, fatta salva la tassa di protezione secondo l'allegato.

Art. 16 Riduzione

¹ Possono essere stabilite tariffe d'abbonamento più vantaggiose per utenti che si avvalgono ripetutamente di pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti informatici), risultati statistici o analisi speciali. La riduzione è del 20 per cento al massimo.

² In caso di acquisto di più esemplari di una stessa pubblicazione (stampata o offerta non in linea su supporti informatici) è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal decimo esemplare.

³ Uno sconto del 40 per cento è accordato ai rivenditori delle pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti non informatici).

⁴ Gli emolumenti per le utilizzazioni a più riprese di offerte digitali sono calcolati in modo decrescente secondo il numero di utenti (v. allegato).

⁵ Le riduzioni sulle prestazioni di servizi non sono cumulabili.

Art. 17 Esenzione dal pagamento delle spese

In caso di esenzione o riduzione degli emolumenti si può rinunciare anche alla riscossione delle spese.

Art. 18 Esenzione per determinati utenti

L'unità amministrativa competente fornisce gratuitamente pubblicazioni in singoli esemplari ai seguenti utenti:

- a. alle unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- b. ai Servizi del Parlamento;
- c. ai membri dell'Assemblea federale e delle Commissioni federali;
- d. ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
- e. agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;
- f. alle biblioteche e mediateche pubbliche;
- g. alle ambasciate estere in Svizzera;
- h. ai giornalisti.

Art. 19 Riduzione per determinati utenti

¹ L'unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 50 per cento alle scuole e ai centri di formazione di tutti i livelli.

² Fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 20 per cento:

- a. ad allievi e studenti;
- b. alle autorità cantonali e comunali;
- c. alle organizzazioni di utilità pubblica, ai partiti e alle organizzazioni politiche.

³ L'autorità amministrativa competente presta i servizi di cui all'articolo 1 lettere b–e gratuitamente fino a dieci ore di tempo impiegato e con una riduzione del 20 per cento per il tempo supplementare ai seguenti utenti:

- a. alle unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- b. ai Servizi del Parlamento;
- c. ai membri dell'Assemblea federale e delle Commissioni federali;
- d. ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
- e. agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni.

⁹ RS 172.010.1

¹⁰ RS 172.010.1

Art. 20 Riduzione per determinati utenti in caso di richiesta
o utilizzazione ripetute

¹ In caso di richiesta o utilizzazione ripetute di pubblicazioni non in linea, agli utenti che beneficiano di un'esenzione o di una riduzione sui singoli esemplari è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal secondo esemplare.

² In caso di richiesta o utilizzazione ripetuta di offerte digitali, agli utenti che beneficiano di un'esenzione o di una riduzione sui singoli servizi è conteggiata la tariffa per l'utilizzazione ripetuta di offerte digitali (v. allegato).

Art. 21 Uffici di statistica esteri e organizzazioni intergovernative

Per gli uffici di statistica esteri e le organizzazioni intergovernative, l'unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari conformemente agli accordi di scambio.

Art. 22 Esenzione e riduzione degli emolumenti in caso di collaborazione

¹ I servizi amministrativi cantonali e comunali come pure le imprese o organizzazioni che forniscono senza compenso dati o prestazioni di sostegno per una statistica possono ottenere gratuitamente una selezione dei risultati di questa statistica.

² Si può rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:

- a. è garantita la reciprocità;
- b. il servizio è necessario per adempiere un mandato dell'Amministrazione federale;
- c. vengono svolti compiti nell'interesse della Confederazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 30 giugno 1993¹¹ sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003

¹¹ [RU 1993 2243, 1995 153 all. 1 n. 3, 2000 667 1555 art. 18]

Allegato

Tariffe degli emolumenti e delle spese

Nei casi in cui mancano altre indicazioni si intendono i prezzi per copia/unità.

Emolumenti

Posizione

Emolumenti per unità d'informazione

- 1 Sono considerate unità d'informazione:
 - le celle di una tabella
 - i parametri secondo cui è strutturata una banca dati
 - le pagine di una prestazione fornita in pagine

L'emolumento per cella o parametro è al massimo di fr. -.005.
L'emolumento per pagina è al massimo di fr. -.50.

Emolumento in base al tempo impiegato

- 2 Personale amministrativo
- 3 Personale scientifico
- 4 Tariffa al minuto della telefonia a pagamento (numeri business)

fr. 90.– all'ora
fr. 130.– all'ora
Tariffe secondo i fornitori di telecomunicazioni, al massimo fr. 1.50

Emolumenti per indirizzi (estratti da registri)

- 5 Elenchi di indirizzi (stampati)
- 6 Indirizzi su etichette autoadesive
- 7 Indirizzi elettronici

fr. -.30 per indirizzo
fr. -.50 per indirizzo
fr. 1.– per indirizzo

Tassa di protezione

A partire da 10 esemplari

almeno fr. 2.–
al massimo fr. 5.–
per esemplare

Tariffa per utilizzazione ripetuta di offerte digitali

- 9 2–5 utenti
- 10 6–10 utenti
- 11 11–20 utenti
- 12 21–50 utenti

Fattore 2 della tassa per un'utilizzazione senza (art. 16. cpv. 4) o con sconto (art. 20 cpv. 2)
Fattore 3 della tassa per un'utilizzazione senza sconto.
Fattore 5 della tassa per un'utilizzazione senza sconto.
Fattore 7 della tassa per un'utilizzazione senza sconto.

Posizione

13 51–100 utenti	Fattore 8 della tassa per un'utilizzazione senza sconto.
14 Oltre 100 utenti	Almeno fattore 10 e al massimo fattore 50 della tassa per un'utilizzazione senza sconto.

Posizione

Posizione

Costi di materiale e di distribuzione

50 Fotocopie b/n A4	fr. –.20
Fotocopie b/n A3	fr. –.50
Fotocopie a colori A4	fr. 1.–
Fotocopie a colori A3	fr. 2.–
Tabulati b/n A4	fr. –.20
Tabulati b/n A3	fr. –.50
Invio fax A4	fr. –.40
Invio fax A3	fr. –.80
Carte plotter A4	fr. 10.–
Carte plotter A3	fr. 15.–
Carte plotter >A3	fr. 60.–
Dischetti	fr. 1.–
CD-R/RW	fr. 2.–
Costi di distribuzione	fr. 5.–
Fotocopie b/n A3	fr. –.20
